

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: ***Regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri***”

Il presente regolamento è adottato in forma di decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni. La fonte normativa che consente il ricorso allo strumento della delegificazione e in particolare al citato articolo 20 della legge 59/87 è recata dall'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il provvedimento reca norme sulla semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari del Ministero degli affari esteri, la cui disciplina risulta ormai incongruente con il più ampio quadro normativo, oggetto di una ampia revisione a seguito di recenti interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Più in particolare, per il raggiungimento degli obiettivi individuati con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativamente al contenimento e alla razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni, e per dare attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 404 il Ministero degli affari esteri aveva avviato il processo di revisione degli assetti organizzativi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258. Tale regolamento – anche al fine di produrre un risparmio di spesa – ha previsto, oltre alla revisione dell'articolazione dell'Amministrazione centrale, anche i criteri generali per la ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, in vista della rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli Istituti di cultura, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari presso le Ambasciate e modifica di circoscrizioni consolari, nonché la fusione in una unica



Alla luce del nuovo quadro normativo e giuridico sopra delineato nonché dell'ambito di applicazione delle norme regolamentari che devono essere emanate per dare concreta attuazione al principio dell'autonomia gestionale e finanziaria degli uffici all'estero, si è resa necessaria una norma di delegificazione che il legislatore ha introdotto con l'articolo 6 della Legge 69/09 citata in apertura.

Ai sensi di tale disposizione, l'obiettivo che si persegue con il presente provvedimento è quello di dare concreta attuazione all'autonomia finanziaria e gestionale degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
- b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
- c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

Con il presente regolamento si provvede pertanto a definire per le rappresentanze diplomatico-consolari un modello di bilancio che consenta la semplificazione e lo snellimento dei processi di gestione, individuando nel contempo le responsabilità, le opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte e le sanzioni in caso di inadempienze da parte dei responsabili, con una disciplina organica finalizzata al miglioramento della qualità della spesa, nonché all'ottimizzazione ed alla maggiore efficacia dei servizi.

Sulla base del modello gestionale adottato per gli Istituti italiani di cultura con la legge 401/90 ed il successivo DM 392/1995, si è delineata una diversa struttura di gestione, con un bilancio, formulato in termini di cassa, che consente la flessibilità tra alcuni titoli di spesa e tra conti al loro interno e la semplificazione delle modalità di finanziamento degli uffici all'estero. Al fine di garantire la congruenza tra le funzioni

***Ministero degli affari esteri***  
***Ufficio legislativo***

e le corrispondenti posizioni giuridiche ed economiche, sono state aggiornate le funzioni amministrative e contabili attribuite al personale del Ministero in servizio all'estero. Infine si è puntualizzato il sistema di verifiche e controlli, nel rispetto dei poteri di controllo della Corte dei conti, oltre che dell'ufficio centrale del bilancio.

All'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione degli Affari Esteri procederà alla revisione della normativa di secondo livello adeguando le Circolari interne in materia di gestione amministrativo-contabile delle sedi all'estero in un'ottica di semplificazione, in coerenza con il presente regolamento e con l'obiettivo, ove ciò risulti possibile, di compendiare tutta la disciplina di secondo livello in un unico testo.

Sullo schema di regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali, nel corso di due apposite riunioni nei mesi di marzo e aprile 2009.

Si rinvia per una più approfondita disamina di tali aspetti, al successivo esame dell'articolato.

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

### **Esame dell'articolato**

Il regolamento in esame consta di 40 articoli, raggruppati in 6 titoli, il contenuto dei quali è illustrato di seguito.

#### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

*L' articolo 1 (Definizioni)* definisce gli uffici destinatari del presente decreto e le figure alle quali il regolamento attribuisce funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero ai sensi del successivo articolo 3.

Al riguardo si sottolinea che, per quanto riguarda il personale non diplomatico, si è fatto riferimento alle denominazioni attualmente utilizzate, come individuate in sede di contrattazione integrativa del Ministero in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001. E' ancora in corso la contrattazione integrativa per l'applicazione del nuovo C.C.N.L. (quadriennio 2006-2009) dalla quale potrebbero scaturire modifiche che dovranno essere recepite nel presente regolamento con la procedura indicata nell'articolo 3, comma 9.

*L'articolo 2 (Ambito di applicazione)*, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del presente regolamento. Sono esclusi gli istituti italiani di cultura, per i quali il comma 2 rinvia alla normativa specifica, e l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 27 febbraio 1987, n.49, per la quale il comma 3 rinvia all'art.26 del presente regolamento.

*L'articolo 3 (Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero)*, ridisegna le funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero alla luce dell'autonomia gestionale. La figura del funzionario delegato alla base dell'impianto attuale viene meno, infatti, con l'abrogazione del DPR 120/2000 e dell'art. 75 del DPR 18/67, prevista dal presente regolamento.

*Ministero degli affari esteri  
Ufficio legislativo*

Il titolare della sede, in quanto titolare della gestione, svolge funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza. Presenta al Ministero i bilanci (preventivo, di assestamento e consuntivo) che vengono predisposti dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, se presente, e la relazione programmatica annuale. Il comma 2 attribuisce al commissario amministrativo, oltre al coordinamento del settore amministrativo-contabile, il compito di predisporre ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio e la cura delle procedure attinenti la gestione amministrativo-contabile in particolare per quanto riguarda le fasi della spesa. Le funzioni di agente contabile restano invariate.

Il comma 5 prevede la possibilità, in casi particolari legati alla specifica situazione delle dotazioni di personale delle sedi, di cumulare le funzioni di cassiere e di consegnatario in deroga all'art. 2, comma 3, del DPR 4 settembre 2002, n. 254; i commi 6 e 7 regola l'ipotesi in cui non sia presente in sede l'agente contabile (che può svolgere le funzioni di cassiere, agente della riscossione ed eventualmente consegnatario). Al riguardo, si sottolinea che queste disposizioni sono dettate dall'esigenza di assicurare presso le sedi estere le funzioni amministrativo-contabili previste dalla normativa generale, pur in presenza di particolari situazioni delle dotazioni di personale di alcuni uffici all'estero che non dispongono di tutte le figure professionali necessarie per la puntuale applicazione del disposto normativo. In mancanza di deroga, si dovrebbe immaginare un aumento delle dotazioni organiche degli uffici all'estero con conseguenti oneri a carico dell'erario ed un aumento della percentuale di personale addetto a funzioni di supporto, in contrasto peraltro con quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 404, lettera f.

I commi 8 e 9 rinviano alla contrattazione integrativa del Ministero per l'individuazione delle denominazioni e delle specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del C.C.N.L., disponendo che eventuali variazioni al

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

regolamento derivanti dagli esiti della contrattazione integrativa vengano apportate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE FINANZIARIA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO**

*L'articolo 4 (Modalità della gestione finanziaria)* al comma 1, introduce i principi della gestione finanziaria di cassa per gli uffici all'estero. La gestione di cassa consente in particolare di riportare all'esercizio successivo eventuali avanzi di gestione che attualmente vengono versati all'erario, con evidenti benefici in termini di programmazione della spesa ed efficiente utilizzazione delle risorse pubbliche.

Il comma 2 estende alla gestione amministrativo-contabile della rete estera i principi dell'amministrazione digitale in materia di elaborazione, trasmissione, archiviazione e conservazione dei documenti in coerenza con il generale processo di digitalizzazione della PA nel quale il Ministero degli esteri è da tempo fortemente impegnato.

*L'articolo 5 (Esercizio finanziario, bilancio di previsione e bilancio di assestamento) e l'articolo 6 (Criteri di formazione del bilancio di previsione)* definiscono procedure, tempi e criteri per la predisposizione e la trasmissione alla sede centrale del bilancio di previsione e di assestamento dell'ufficio all'estero. Sono previsti un bilancio di previsione da inviare al Ministero entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento ed un eventuale bilancio di assestamento da trasmettere entro il 20 aprile, entrambi soggetti ad approvazione ministeriale. Il bilancio di previsione deve prevedere una dotazione finanziaria ministeriale non superiore a quella concessa nell'esercizio precedente ed è corredato da una relazione programmatica del titolare dell'ufficio all'estero che evidenzia gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego dei fondi in bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto all'anno precedente. I bilanci sono redatti dal commissario

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

amministrativo/commissario amministrativo aggiunto, se presente, che li firma unitamente al titolare dell'ufficio. In sede di approvazione, il Ministero comunica alla sede anche l'ammontare della dotazione assegnata.

Il bilancio, redatto in euro, riporta l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l'ammontare delle spese che si prevede di pagare in corso d'esercizio ed è articolato in titoli e conti secondo lo schema dell'allegato A basato sulla classificazione delle entrate e delle spese di cui *all'articolo 8*. Alla prima posta è iscritto l'avanzo (o eccezionalmente il disavanzo) di cassa presunto al 31 dicembre. Gli uffici all'estero dai quali dipendono altri uffici devono allegare ai propri bilanci quelli degli uffici dipendenti e redigere dei bilanci consolidati, riassuntivi delle diverse gestioni. La gestione degli uffici dipendenti è regolata dal titolo V del presente decreto.

Ai sensi dell'*articolo 9 (Pareggio del bilancio di previsione)* il bilancio deve risultare in pareggio.

*L'articolo 7 (Integrità ed universalità del bilancio)* prevede che siano iscritte in bilancio nel loro importo integrale tutte le entrate e tutte le spese e vieta le gestioni fuori bilancio. Il comma 3 riguarda le entrate di pertinenza dello Stato di cui all'art. 46 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (entrate derivanti dalla applicazione della tariffa consolare) alle quali continuano ad applicarsi le norme di contabilità generale dello Stato e sono pertanto versate all'erario ed iscritte in bilancio in apposite voci delle partite di giro.

*L'articolo 8 (Classificazione delle entrate e delle spese)* ripartisce le entrate in sette titoli e le spese in sei titoli; i titoli sono a loro volta suddivisi in conti. La ripartizione per titoli ha valore vincolante ai fini dell'autorizzazione di spesa, mentre quella per conti, elaborata in coerenza con il piano dei conti del Sistema unico di contabilità economico della PA, ha carattere indicativo e può essere modificata per esigenze sopravvenute con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri. Il comma



**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

4 dispone che le entrate in conto capitale del titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese in conto capitale del titolo III, in ottemperanza al divieto di impiego di fondi di conto capitale per spese correnti. Le entrate dei primi tre titoli possono invece essere destinate a spese di parte corrente, in conto capitale e per attività d'istituto. Con il bilancio di sede il titolare della gestione dispone di ampia flessibilità nella allocazione delle risorse sia in sede di previsione che nel corso della gestione attraverso le variazioni compensative di cui al successivo articolo 12. Da questa disciplina sono escluse le voci relative al trattamento economico del personale, le partite di giro e le anticipazioni che hanno destinazione vincolata e che figurano in bilancio in base al principio della universalità del bilancio.

*L'articolo 10 (Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente) e l'articolo 11 (Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale)* dispongono che l'ammontare massimo della dotazione assegnata alla sede non può essere superiore all'ammontare indicato in bilancio. Per la parte corrente, la dotazione non può essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata l'anno precedente salvo i casi di richiesta inferiore da parte dell'ufficio in sede di previsione, emanazione di provvedimenti di soppressione o ristrutturazione dell'ufficio, riduzione degli stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato. Al riguardo si sottolinea che con la previsione di una unica dotazione ministeriale per parte corrente e un'altra in conto capitale, si elimina la parcellizzazione dei finanziamenti per capitoli di bilancio del sistema attuale con significativi miglioramenti in termini di flessibilità e semplificazione delle procedure di finanziamento.

*L'articolo 12 (Variazioni e storni di bilancio)*, comma 1, attribuisce al titolare dell'ufficio il potere di disporre variazioni di bilancio di carattere compensativo tra i titoli I (funzionamento), II (attività istituzionali) e III (conto capitale) delle spese, previa autorizzazione ministeriale; decorsi comunque quindici giorni dalla richiesta di autorizzazione si applica il principio del silenzio-assenso. Per quanto riguarda le spese in conto capitale le variazioni sono ammesse esclusivamente in aumento con

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

corrispondente diminuzione delle poste di parte corrente (comma 4). Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte, con la medesima procedura, solo in presenza della necessaria copertura finanziaria. Inoltre il comma 2 prevede che il titolare della gestione possa disporre autonomamente variazioni compensative tra conti dello stesso titolo. I titoli IV (trattamento economico del personale), V (partite di giro) e VI (anticipazioni) delle spese sono esclusi dalla disciplina dell'articolo 12 per la loro natura di spese a destinazione vincolata.

**L'articolo 13 (Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali)**, commi 1 e 2, prevede il finanziamento delle dotazioni in due soluzioni: una anticipazione fino al settanta per cento della dotazione entro 20 giorni dall'assegnazione delle risorse all'ufficio ministeriale ed un finanziamento a saldo comprensivo di eventuali integrazioni, entro il 30 settembre, ma comunque subordinato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio. Nel determinare la dotazione finanziaria complessiva annuale il Ministero deve infatti tenere conto delle risultanze della gestione dell'anno precedente (comma 5). E' prevista la possibilità di trasferire somme eccedenti da un ufficio ad altro ufficio all'estero (comma 3) e di disporre ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno per esigenze sopravvenute (comma 4). Il comma 6 fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità giacenti nei Conti Corrente Valuta Tesoro per il finanziamento delle dotazioni ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15. Prevede inoltre l'utilizzo dei CCVT per prelievi a titolo di anticipazioni nelle more dell'accredito dei finanziamenti, su autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e salvo reintegro da parte dell'ufficio entro otto giorni dalla ricezione della dotazione. Il comma 7 infine prevede il finanziamento della dotazione non in euro ma in valuta locale su richiesta motivata del titolare dell'ufficio anche in relazione a giacenze di valute intrasferibili e/o inconvertibili nei CCVT.

**L'articolo 14 (Riscossione delle entrate proprie) e l'articolo 15 (Servizio di cassa o di tesoreria)** indicano le modalità di riscossione delle entrate dei titoli II (sponsorizzazioni e atti di liberalità) e III (introiti per servizi, interessi, rimborsi iva

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

ecc.) e la possibilità di ricorrere ad un istituto di credito per l'affidamento del servizio di cassa o di tesoreria.

*Gli articoli 16 (Gestione delle spese), 17 (Liquidazione della spesa) e 18 (Ordinazione e pagamento della spesa) regolano la gestione delle fasi della spesa : impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.*

*Gli articoli 19 (Scritture finanziarie e patrimoniali) e 20 (Sistemi di scritture finanziarie) indicano le scritture finanziarie e patrimoniali che l'ufficio deve tenere con l'ausilio di programmi informatici ministeriali. Si introducono i registri per la rilevazione delle entrate accertate e degli impegni assunti verso terzi. Si tratta di un'innovazione di rilievo che consente di monitorare la situazione debitoria e creditoria della sede anche al fine di ottenere a conclusione di gestione , il risultato di amministrazione.*

*Gli articoli 21 (Composizione del bilancio consuntivo), 23 (Rendiconto finanziario), 24 (Risultato di amministrazione) e 25 (Allegati al rendiconto finanziario ed al risultato di amministrazione) prevedono la redazione del bilancio consuntivo per ciascuna delle valute utilizzate sulla base dei modelli allegati . Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario (allegato B) che comprende i risultati della gestione finanziaria di entrata e di spesa distinti per titoli e conti, del risultato di amministrazione (allegato C) che comprende oltre ai risultati della gestione finanziaria , la situazione creditoria (annesso 1) e debitoria dell'ufficio (annesso 2), di un riepilogo degli oneri derivanti da contenzioso in corso (annesso 3) e di un riepilogo dei rimborsi IVA (annesso 4). Il bilancio consuntivo è strutturato in modo da evidenziare non solo i risultati della gestione finanziaria di cassa , ma la situazione gestionale complessiva dell'ufficio.*

*L'articolo 22 (Redazione ed approvazione del bilancio consuntivo) definisce procedure, tempi e criteri per la predisposizione e la trasmissione alla sede centrale del bilancio consuntivo . Il bilancio consuntivo è redatto dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto a chiusura dell'esercizio*

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

finanziario ed in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell'ufficio o del commissario amministrativo. E' accompagnato da una relazione del titolare dell'ufficio che illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti, le risultante di amministrazione e che fa stato degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati in sede di programmazione. Firmato dal redattore e dal titolare dell'ufficio, viene inviato entro il 31 marzo successivo al Ministero che lo approva ovvero lo restituisce all'ufficio all'estero per chiarimenti entro sessanta giorni. Per il controllo il Ministero si avvale dell'esperto amministrativo di area ove presente. Il comma 8 indica le sanzioni a carico del titolare dell'ufficio in caso di mancata osservanza dei termini previsti per la presentazione del conto consuntivo. Il bilancio una volta approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al successivo articolo 36. Non vengono apportate variazioni rispetto al sistema attuale per quanto riguarda la documentazione giustificativa (comma 10), i programmi di controllo (comma 11) e le verifiche ispettive (comma 12): la documentazione giustificativa in originale è conservata agli atti della sede per cinque anni ed inviata, se richiesta, al Ministero ed agli organi di controllo ovvero allegata al consuntivo per gli uffici inclusi nei programmi di controllo. Al riguardo si sottolinea che l'implementazione della produzione, trasmissione e conservazione degli atti in formato digitale renderà sempre più semplice e rapido l'accesso alla documentazione, modificando anche le modalità dell'esercizio del controllo. Nell'**articolo 36** si fa quindi espresso riferimento alla possibilità per l'UCB di avvalersi in prospettiva di strumenti informatici per la verifica di regolarità amministrativa e contabile.

*L'articolo 26 (Erogazione di spese su aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo)* prevede il mantenimento del regime attuale per quanto riguarda le spese per attività di cooperazione allo sviluppo. Restano distinti dalla gestione generale dell'ufficio all'estero i fondi di cooperazione allo sviluppo data la specificità che la loro gestione presenta. Il titolare dell'ufficio pertanto riceve le

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

somme assegnate e le rendiconta, in qualità di funzionario delegato, secondo le norme di contabilità generale dello Stato e ai sensi dell'art. 13 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il comma 4 rimanda all'articolo 22, commi 10,11 e 12 per quanto riguarda la documentazione giustificativa, i programmi di controllo e le verifiche ispettive.

*L'articolo 27 (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione Europea o di Stati membri)* riguarda i fondi provenienti dall'Unione europea o da Stati membri che figurano in bilancio come partite di giro e sono gestiti secondo le istruzioni impartite dal soggetto finanziatore.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE ECONOMICA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO**

*Gli articoli 28 (Attività di assistenza alle imprese) e 29 (Attività di promozione della lingua e della cultura italiana)* prevedono la possibilità per gli uffici all'estero, su espressa autorizzazione del Ministero, di offrire servizi a pagamento alle imprese e di organizzare corsi di lingua italiana, che costituiscono proventi locali iscritti in bilancio al titolo III delle entrate. Si tratta di una innovativa modalità di reperimento di fondi in loco soprattutto laddove non operino Istituti italiani di cultura ovvero uffici dell'ICE, utilizzabile compatibilmente con l'ordinamento locale e le norme di diritto internazionale.

*Gli articoli 30 (Contratti di sponsorizzazione) e 31 (Donazioni)* prevedono la possibilità per gli uffici all'estero di incamerare entrate derivanti da contratti di sponsorizzazioni e donazioni. Non si tratta di una innovazione in quanto la legge 296/2006 aveva già previsto l'istituzione presso le sedi estere di Fondi speciali alimentati da entrate locali provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da destinare al finanziamento di attività d'istituto, contratti di servizio, manutenzioni di immobili e spese di funzionamento. Con l'entrata in vigore del presente decreto, che abroga contestualmente la norma istitutiva del Fondo speciale, i Fondi già istituiti presso le

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

sedi all'estero vengono soppressi e riassorbiti dal bilancio di sede come previsto dal successivo **articolo 38**.

#### **TITOLO IV**

##### **GESTIONE DEGLI UFFICI DIPENDENTI**

*Gli articoli 32 (Ambito di applicazione), 33 (Titolare dell'Ufficio dipendente) e 34 (Riscossione delle entrate)* riguardano la gestione dei vice consolati e delle agenzie consolari, uffici di I categoria che dipendono da altri uffici all'estero ai sensi dell'art. 42 del DPR 18/67. Il titolare risponde della gestione amministrativo-contabile al titolare dell'ufficio dal quale dipende. Predisporre ed inoltra all'ufficio dal quale dipende il bilancio preventivo, di assestamento ed il consuntivo. Provvede agli atti di gestione amministrativo-contabili necessari per il funzionamento della sede. L'ufficio dipendente riscuote le entrate, sia di provenienza ministeriale che proprie, per il tramite dell'ufficio dal quale dipende.

#### **TITOLO V**

##### **CONTROLLI**

*Gli articoli 35 (Sistema dei controlli), 36 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) e 37 (Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti)* richiamano il sistema dei controlli interni previsto dal d. lgs. 286/1999. Il controllo di regolarità amministrativo e contabile è esercitato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli esteri. Il controllo strategico, di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolti in coerenza con i sistemi in corso di implementazione presso l'Amministrazione centrale, secondo modalità specifiche per la rete estera.

#### **TITOLO VI**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

L' *articolo 38 (Norme transitorie)*, indica la disciplina da applicarsi per le gestioni iniziate nell'ultimo esercizio di vigenza della normativa che viene abrogata con il successivo articolo 39, gestioni che travalicano l'entrata in vigore del presente

*Ministero degli affari esteri*  
*Ufficio legislativo*

regolamento. Il comma 1 fa riferimento ai Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321, soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina; i Fondi sono riassorbiti nel bilancio di sede dell'ufficio di pertinenza attraverso la iscrizione dei saldi attivi quali avanzi di gestione provenienti dall'esercizio precedente; la contabilizzazione e la rendicontazione fino alla data della chiusura continua ad essere regolata dal DM 5 ottobre 2007. Il comma 2 si riferisce alle somme erogate dal Ministero in favore dei funzionari delegati ai sensi del dPR 120/2000 che sono tenuti alla resa del conto sulla base della vecchia disciplina.

*L'articolo 39(Abrogazioni)* indica le disposizioni che sono abrogate a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento ed espressamente indicate nella norma di delegificazione .

*L'articolo 40(Entrata in vigore e decorrenza)* indica il 1 gennaio 2011 quale data di entrata in vigore del regolamento e fa coincidere la decorrenza della nuova disciplina con l'entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011. Approvato infatti il regolamento sarà necessario disporre di un lasso di tempo adeguato per modificare le procedure amministrative ed informatiche attualmente in uso per la gestione amministrativo e contabile degli uffici all'estero, testare adeguatamente il nuovo sistema attraverso la sperimentazione in alcune sedi pilota e assicurare adeguata formazione per il personale interessato.

Si specifica, infine, che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che, pertanto, non si ritiene necessario predisporre una apposita relazione tecnico-finanziaria .

**Ministero degli affari esteri**  
**Ufficio legislativo**

Al riguardo vengono in rilievo tre aspetti: dotazioni di personale delle sedi all'estero, formazione e adeguamento dei programmi informatici di contabilità.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'articolo 3 in materia di risorse umane, dalla revisione delle funzioni amministrative e contabili non deriva alcuna modifica delle dotazioni di personale delle sedi, ma soltanto una diversa articolazione, rispetto alla normativa attualmente vigente, dei compiti assegnati alle diverse figure professionali già presenti negli Uffici all'estero.

La nuova disciplina rende necessari dei corsi per assicurare un'adeguata formazione alle diverse figure professionali chiamate ad applicare la normativa cui provvederà come di consueto l'Istituto Diplomatico secondo la nuova normativa.

Il nuovo impianto contabile comporta un adeguamento della gestione informatizzata della contabilità degli uffici all'estero attualmente in uso ed un'analisi in tal senso è stata già avviata con le competenti strutture ministeriali (Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra). La ristrutturazione degli applicativi informatici utilizzati dalle sedi all'estero rientra nell'attività di manutenzione evolutiva e correttiva dei programmi di contabilità finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato di bilancio previsto nel Piano triennale di informatizzazione (2009-2011) presentato dal Ministero degli affari esteri al CNIPA. Non sono pertanto previsti costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione del presente regolamento rispetto a quelli programmati nell'ambito del generale processo di digitalizzazione della PA nel quale il MAE è da tempo impegnato.



## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il presente schema decreto del Presidente della Repubblica risponde ai criteri indicati dall'articolo 6 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Il provvedimento reca norme sulla semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari del Ministero degli affari esteri, la cui disciplina risulta ormai incongruente con il più ampio quadro normativo, oggetto di una ampia revisione a seguito di recenti interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Esso favorisce la chiarezza normativa e la semplificazione in quanto costituisce una disciplina organica della materia, sostitutiva di disposizioni contenute in strumenti normativi già soggetti a parziali abrogazioni nel corso degli anni.

#### b) *Analisi del quadro normativo.*

Il presente provvedimento costituisce regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme proposte si riferiscono al quadro normativo generale concernente la semplificazione della gestione amministrativo contabile nonché l'autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, come individuato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dalla legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), dalla legge 29 novembre 2007, n.222 nonché dalla Legge 69/09.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha indicato gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni. Il Ministero degli Affari Esteri, ha conseguentemente avviato il processo di revisione degli assetti organizzativi con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, con cui sono stati definiti- anche al fine di produrre un risparmio di spesa – i criteri generali per la ristrutturazione della rete diplomatico-consolare. Al piano di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare, che ha riguardato complessivamente 18 sedi, è stata data attuazione graduale, mediante appositi provvedimenti.

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha altresì previsto l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di un fondo speciale destinato al finanziamento delle attività di istituto, dei contratti di servizio, alla manutenzione degli immobili, nonché di spese di funzionamento, nel quale confluiscono le somme provenienti da atti di liberalità e donazioni e da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati.

Successivamente, la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha introdotto, all'articolo 1, commi 56 e 57, un apposito fondo (Fondo di sede o cap. 1613) che, attraverso la progressiva unificazione di numerosi capitoli di bilancio, ha consentito agli uffici all'estero di disporre di un'unica dotazione finanziaria per le spese di funzionamento.

Sono nel contempo intervenute le disposizioni previste all'articolo 18, comma 2bis, della legge 29 novembre 2007, n.222, che hanno attribuito alle rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria autonomia gestionale e finanziaria.

Alla luce del nuovo quadro normativo e giuridico sopra delineato e al fine di dare concreta attuazione al principio dell'autonomia gestionale e

finanziaria degli uffici all'estero, si è resa necessaria una norma di delegificazione che il legislatore ha introdotto con l'articolo 6 della Legge 69/09.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente regolamento – ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 6 giugno 2009, n. 69 – dispone l'abrogazione del comma 15, art. 1 del decreto – legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede la possibilità per i funzionari delegati di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. La norma non è più necessaria considerato che la struttura di bilancio prevista con il presente provvedimento consente la flessibilità tra titoli di spesa e conti al loro interno. Parimenti superati e quindi espressamente abrogati risultano gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del D.Lgs. 15 dicembre 2006, n.307 recante “Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, con cui si è provveduto allo snellimento delle procedure e la semplificazione della gestione amministrativo-contabile all'estero. Inoltre – considerata la nuova definizione della struttura di bilancio – si rende necessaria l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 e l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in quanto non più compatibile con la nuova definizione delle funzioni e della loro attribuzione al personale in servizi all'estero.

Sono infine abrogati i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituivi del Fondo speciale al quale

affluiscono le somme provenienti da atti di donazione e di liberalità nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Non esistono problemi di compatibilità con le competenze regionali. Il regolamento è stato predisposto, come previsto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il provvedimento non incide su materie disciplinate da altre fonti regolamentari.

## **2. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il regolamento non introduce nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti dalle disposizioni del presente regolamento.

### **3. Ulteriori elementi**

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi.

*c) Verifica della compatibilità comunitaria.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi del Trattato e della normativa comunitaria.